



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 10 Febbraio 2022

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 7 febbraio](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

[La detrazione Iva delle fatture “a cavallo d’anno”](#)
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le somme pagate all'ex socio non si qualificano come dividendi](#)
di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

[La sentenza della CTR non vincola il giudice penale](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

PENALE TRIBUTARIO

[Il rapporto di specialità reciproca nei reati tributari](#)
di Luigi Ferrajoli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Consulenza professionale prestata da società di capitali](#)
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Il nuovo ruolo del giornalismo per la nostra società

di **Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 7 febbraio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **69esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata agli **ulteriori chiarimenti offerti** in materia di **obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i profili riguardanti la **cumulabilità del nuovo patent box e del credito R&S**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, sono stati analizzati gli effetti sui **termini di accertamento dei pagamenti elettronici** mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulla **cumulabilità delle agevolazioni alla luce della circolare 33 del Mef**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPERBONUS E SAL EMESSO NEL 2021

2. SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE E CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

1. REGIME FORFETTARIO ED ERRATA EMISSIONE DELLE FATTURE CON IVA

10

Asd sempre escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva

Se l'ASD ha aperto la partita Iva, deve invece comunicare l'avvio delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale?

D.D.L.

L'obbligo di preventiva comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale è stato introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ragion per cui, come precisato dalla Nota congiunta dell'Ispettorato del Lavoro e del Ministero del Lavoro, anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Di conseguenza sono sempre escluse le Asd (anche se hanno attivato una partita Iva) e le Ssd che operano senza finalità di lucro.

9

Bonus edilizi: proroga di 10 giorni per la trasmissione delle comunicazioni

Che senso ha una proroga di 10 giorni per il divieto di cessioni multiple?

R.T.

Come noto, in forza delle disposizioni introdotte dal D.L. 4/2022, i crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Con il provvedimento prot. n. 2022/37381 dello scorso 4 febbraio, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato il termine del 7 febbraio al 17 febbraio.

La proroga si giustifica dal fatto che la piattaforma dell'Agenzia delle entrate è stata aggiornata soltanto dal 4 febbraio.

Il medesimo termine del 7 febbraio è stato invece prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche; trattasi in questo caso, di una nuova disciplina che, in effetti, richiedeva tempi di adeguamento non compatibili con i termini indicati con la richiamata

previsione normativa.

8

Ritardi GSE e predisposizione di un'autocertificazione

Per beneficiare dell'agevolazione per il fotovoltaico visti i ritardi del GSE è sufficiente un'autocertificazione del contribuente?

D.T.

No, la risposta è negativa, non essendo sufficiente l'autodichiarazione del contribuente.

La problematica prospettata ricorre frequentemente, considerato che, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo prevede che il GSE effettui un'istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.

Solo al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione di quanto appena esposto, l'Agenzia delle entrate, da ultimo con la risposta all'istanza di interpello n. 57/2022 ha chiarito che, il contribuente può fruire del superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.

7

Cumulo tra credito R&S e Patent Box

L'impresa Alfa ha sostenuto spese di R&S dal 2015 finalizzate all'ottenimento di un brevetto industriale nel 2022. È possibile cumulare il nuovo Patent Box con il credito R&S quantificato a partire dal 2015, anche se sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa Redditi 2016 periodo 2015?

M.B.

L'attuale disciplina del Patent Box, come delineata dall'articolo 6 D.L. 146/2021 nella versione da ultimo modificata dall'articolo 1, commi 10-11, L. 234/2021, consente la cumulabilità tra il regime agevolativo in esame e il credito d'imposta R&S per l'intera durata dell'opzione.

Il comma 10-bis dell'articolo 6 D.L. 146/2021 prevede inoltre nel nuovo regime del Patent Box la possibilità di recupero dei costi di R&S sostenuti, per l'ottenimento del titolo di privativa industriale nel 2021 o successivi, a partire dall'ottavo periodo d'imposta antecedente.

Nel caso prospettato sarà possibile dunque recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di R&S sostenute a partire dal 2014 fino al 2022, tramite maggiorazione del 110% del costo fiscalmente deducibile.

Qualora l'impresa Alfa non abbia già fruito del credito d'imposta R&S sui medesimi costi potrà provvedere alla quantificazione sulle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2015, presentare le dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta ad oggi integrabili (dal 2016 al 2020) e versare col ravvedimento operoso la relativa sanzione fissa di euro 250, acquisire la certificazione contabile per ciascuna annualità e procedere alla compensazione secondo le differenti regole previste dalla disciplina del tax credit ex articolo 3 D.L. 145/2013 (credito maturato nei periodi 2015-2019) e ex articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019 (credito maturato nei periodi 2020-2022).

Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2015 resta impregiudicato il diritto a fruire del credito maturato in tale esercizio anche se il modello dichiarativo non è più integrabile, come chiarito dall'AdE nella risposta all'interpello n. 396/2021.

6

Ricevute fiscali cartacee

Srl stagionale ha emesso ricevute fiscali cartacee da aprile a ottobre 2021, omettendo l'invio di ogni ricevuta telematica all'agenzia delle Entrate.

Volendo sanare la violazione, la sanzione per il mancato invio dei corrispettivi giornalieri è pari a € 100 per ogni giorno di invio omesso (articolo 12 D.Lgs. 472/1997).

È applicabile il ravvedimento con il versamento di 1/8 della sanzione di € 100 per ogni giorno di mancato invio dei corrispettivi con saldo diverso da zero, considerato che le liquidazioni Iva sono state correttamente inviate indicando Iva sui corrispettivi dovuta e che nessun atto di accertamento è stato notificato?

F.Z.

È possibile ricorrere al ravvedimento operoso e, nel caso in cui l'omessa trasmissione dei corrispettivi non abbia avuto riflessi sulla liquidazione del tributo, la sanzione di riferimento è quella fissa di euro 100 ridotta a 1/8 per la regolarizzazione intervenuta oltre i 90 dalla scadenza (articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997).

Non trovando applicazione il cumulo giuridico, la sanzione da corrispondere è pari a euro 100 per ogni giorno di mancato invio dei corrispettivi con saldo diverso da zero, ridotta a 1/8 (articolo 13 D.Lgs. 471/1997).

5

Docenze e obbligo di comunicazione preventiva

Una società che esercita attività di traduzioni e corsi lingue che affida la docenza di un corso ad un prestatore occasionale non deve fare la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro?

B.M.

Con la Nota congiunta n. 109 del 27.01.2022 l'Ispettorato del lavoro ha chiarito che, in ragione della *ratio* della norma volta a "...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, "si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale".

Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi".

Alla luce del richiamato chiarimento, si ritiene non dovuta la comunicazione nel caso in cui la prestazione riguardi una docenza.

#4

Interventi di ristrutturazione e realizzazione autorimesse

Si chiede se, nel caso di interventi di ristrutturazione effettuate sia su un edificio unifamiliare sia per la realizzazione di due autorimesse che diverranno pertinenze del medesimo, può essere triplicato il tetto di spesa di € 96.000.

S.L.

Gli interventi per la realizzazione di autorimesse godono di una specifica disciplina, dettata dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. d), Tuir.

La loro costruzione, pertanto, non incide sul limite di spesa per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio unifamiliare.

3

Superbonus e Sal emesso nel 2021

in riferimento alla risposta 56 se il 30% del sal è stato raggiunto nel dicembre 2021 e pagate le relative fatture, posso fare la comunicazione all'AdE nel 2022 con indicazione di lavori fatti nel 2021 e quindi cedere il credito ad una banca nel 2022?

S.N.B.D.S.

Con la risposta all'istanza di intervento n. 56/2022 l'Agenzia delle entrate si è soffermata sul caso del contribuente che presenta una situazione in forza della quale il primo SAL sarà emesso solo nel 2022, ma si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

Nel caso prospettato, l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa; per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, risulta possibile beneficiare del superbonus soltanto nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, con possibilità di opzione per la cessione del solo credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Se, invece, il SAL è stato chiuso nel 2021 e le spese sono state sostenute nello stesso anno, la comunicazione dell'opzione risulta possibile fino al prossimo 16 marzo.

2

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare e credito d'imposta beni strumentali

Credito imposta investimento 4.0 per società con esercizio a cavallo 30.06; l'utilizzo del credito in 3 rate/anni avviene tenendo conto dell'anno solare 31.12 oppure 30.06?

B.A.M.

In occasione di Telefisco 2020 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che “*la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell'anno solare. Pertanto, anche in presenza di periodi d'imposta a cavallo dell'anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione*”.

1

Regime forfettario ed errata emissione delle fatture con Iva

Contribuente in contabilità semplificata 2021, per il 2022 avrebbe i requisiti per il forfetario, ma ha emesso fatture con iva, posso facendo note di credito entrare nel forfetario? Grazie

D.E.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 378/2021 è stata esclusa la possibilità di adottare il regime forfettario per il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti:

1. negli anni precedenti non aveva applicato il regime forfetario;
2. nell'anno di riferimento (e nel precedente) aveva tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con Iva e applicazione del contributo previdenziale (presumibilmente esponendo anche la ritenuta d'acconto);
3. aveva presentato le liquidazioni periodiche.

Tuttavia, nel caso prospettato nel quesito, il contribuente ha soltanto emesso alcune fatture, ragion per cui si ritiene più corretto far riferimento ai chiarimenti resi della circolare 7/E/2008, con la quale fu precisato quanto segue: “*Si ritiene che l'emissione di fattura con addebito dell'imposta al cessionario o committente potrebbe essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 e, dunque, non sia di per sé sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi.*

Al riguardo i contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta; più in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per converso, soltanto se unitamente all'emissione della fattura con addebito dell'imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell'opzione per il regime ordinario”.

Se il contribuente in esame, pertanto, non ha esercitato il diritto alla detrazione Iva e non ha effettuato le previste liquidazioni periodiche Iva, si ritiene possibile correggere l'errata emissione delle fatture con Iva con una nota di credito.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

La detrazione Iva delle fatture “a cavallo d’anno”

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In generale, durante l’anno, l’**Iva sugli acquisti** può essere **detratta nel mese**, nell’ipotesi di liquidazione mensile, o **nel trimestre**, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, al cui interno ricade la **data della fattura**, purché questa sia ricevuta e registrata in contabilità entro il 15 del mese successivo.

Infatti, l'**articolo 1, comma 1 secondo periodo, D.P.R. 100/1998** afferma: “*Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [entro il giorno 16 di ciascun mese] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione*, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Il **combinato disposto** della norma citata con l'**articolo 25 D.P.R. 633/1972**, comporta, a fine anno, valutazioni diverse, in quanto l’annotazione deve avvenire “*entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle fatture e con riferimento al medesimo anno*”.

Inoltre, occorre ricordare che la **detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati**, ai sensi dell'**articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972**, “*sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*”.

Vale a dire che i **requisiti da verificare**, ai fini della **detrazione dell’Iva sugli acquisti o importazioni**, sono due:

- uno **formale**, relativo all’**effettiva ricezione della fattura**;
- e uno **pratico**, ossia l’**esigibilità dell’imposta collegata all’effettuazione dell’operazione**.

Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare il più possibile la disamina, a “**cavallo d’anno**” possiamo trovarci nelle seguenti situazioni:

- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata nello stesso mese di dicembre 2021:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre 2021.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2021 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta a dicembre 2021 e registrata a gennaio 2022** o comunque entro il termine di invio della dichiarazione annuale Iva: la **detrazione** può essere **operata nella dichiarazione Iva 2022**, relativa al periodo di imposta 2021. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno, ma annotata nel registro Iva acquisti il 5 gennaio 2022;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata a gennaio 2022:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio o al primo trimestre 2022.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2022 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
- **fattura datata e ricevuta a dicembre 2021 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022:** la **detrazione** può essere **operata dichiarazione Iva 2022**, relativa al periodo di imposta 2021, purché sia presentata una **dichiarazione annuale Iva 2022 integrativa.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta a gennaio 2022 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione relativa al mese o trimestre di registrazione** e tale importo rientrerà nella dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 5 gennaio ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le somme pagate all'ex socio non si qualificano come dividendi

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Nelle operazioni di **cessione di partecipazioni** societarie è piuttosto frequente l'esecuzione di un pagamento a favore del socio cedente di una **componente di prezzo condizionata** al raggiungimento di risultati della società acquisita, oppure al verificarsi di **talune condizioni**.

Molto comune è la presenza di una **componente di prezzo variabile** di integrazione del prezzo base della compravendita (il c.d. "**earn-out**"), che viene di norma corrisposto in anni successivi a quello di efficacia della cessione solo, ed in misura proporzionale, al conseguimento di **determinati obiettivi economico-finanziari** della società acquisita.

Un caso differente è invece rappresentato dalla circostanza in cui una quota parte del prezzo riconosciuto per la partecipazione ceduta viene corrisposto al cedente solo al **verificarsi** – oppure, al **non verificarsi** – di **determinati eventi**, come ad esempio l'esito favorevole di un contenzioso, l'incasso di crediti dubbi, il realizzo di particolari elementi attivi, ecc..

La questione interpretativa che è stata sottoposta all'Agenzia delle Entrate e che ha formato oggetto della [**risposta n. 42 del 21.01.2022**](#) ha riguardato una particolare fattispecie in cui, da quanto è dato trarre dalla lettura della risposta all'interpello, fra le parti era stata convenuta la **preventiva** – rispetto al **closing** – **distribuzione al socio cedente degli utili indivisi** iscritti nel patrimonio netto della società ceduta, a sola esclusione di un ammontare corrispondente all'importo di **crediti commerciali** della società che risultavano sì iscritti all'attivo, ma che erano di incerto realizzo.

Gli accordi fra le parti prevedevano quindi che, al momento del **realizzo di tali crediti**, il corrispondente ammontare, al netto delle spese correlate alle attività di esazione, sarebbe stato corrisposto dalla società direttamente al **soggetto cedente** (ossia, all'**ex socio**).

Una volta verificatasi questa condizione per effetto di un atto transattivo che ha portato la società a realizzare definitivamente questi crediti, seppure per un valore inferiore al loro valore nominale, la società ha quindi dovuto dare **esecuzione all'obbligo di corrispondere la**

somma all'ex socio in forza degli accordi sottoscritti in sede di trasferimento della partecipazione.

Formalmente, non si è però proceduto ad alcuna **delibera dell'assemblea** dei soci della società per la distribuzione di riserve, bensì al **pagamento diretto della somma all'ex socio** e corrispondentemente all'addebito al conto economico della società stessa.

Si è perciò posto in prima battuta il tema della **qualificazione fiscale del reddito** percepito dall'ex socio in relazione a questo pagamento di denaro.

La società che ha proposto l'istanza di interpello propendeva per la sua **qualificazione come dividendo**, dando preminenza alla **volontà delle parti** che pareva essere nella sostanza quella di **sospendere e condizionare**, nell'*an* e nel *quantum*, il pagamento al socio cedente degli **utili indivisi** presenti nel patrimonio netto della società, nella misura degli stessi che corrispondeva ad **attivi specifici di incerto realizzo**.

Quindi, una volta verificatosi l'evento e quantificato l'importo, secondo la società, ciò avrebbe dovuto far prevalere la **natura di dividendo** in relazione al pagamento in oggetto.

L'Agenzia delle Entrate non ha condiviso questa prospettazione, in forza di un ragionamento logico e giuridico che appare obiettivamente **condivisibile**.

Ovvero, se da una parte si riconosce che le somme di cui si tratta corrispondono ad una forma di **riconoscimento postumo di utili indivisi** riportati a nuovo dalla società e non distribuiti prima d'ora, dall'altra parte alla qualificazione di tale pagamento come dividendo **osta in modo insuperabile** il fatto che il **pagamento** sia eseguito **"in assenza di costanza di partecipazione sociale"**, in quanto il pagamento da parte della società viene effettuato ad un **soggetto che non è più socio** della medesima e che perciò non potrebbe essere beneficiario, in quel momento, di **alcuna partecipazione agli utili**, neppure per quelli accantonati a riserva negli esercizi precedenti.

Nel caso di specie, infatti, **non era stata deliberata la distribuzione delle riserve** di utili al momento del **closing**, subordinandone semmai il pagamento al verificarsi di una condizione come quella, appunto, del realizzo dei crediti; bensì, le parti avevano convenuto nel contratto di cessione che i **proventi incassati dalla società a fronte di alcuni elementi attivi** fossero di **esclusiva competenza del cedente**, al quale la società li avrebbe dovuti perciò corrispondere.

Da tale disamina si conclude che le somme in oggetto **non assumono la natura di pagamento sostitutivo di utili** di cui conserverebbero la relativa qualifica, bensì sono a tutti gli effetti delle **integrazioni del prezzo originario** di cessione delle partecipazioni, con la conseguenza che assumono **natura di redditi diversi** scontando sulla persona dell'ex socio l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% tipica dei **capital gain**.

CONTENZIOSO

La sentenza della CTR non vincola il giudice penale

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza** della Corte di Cassazione n. **4456**, depositata ieri, **9 febbraio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **rappporto tra giudicato tributario e giudicato penale**.

Un contribuente veniva condannato per il reato di cui [all'articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), in forza del quale è punito con la **reclusione** da sei mesi a due anni chiunque **non versa**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, **l'imposta sul valore aggiunto** dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un **ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta**.

Proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, ritenendo non adeguatamente considerata dalla Corte di appello la circostanza che la **CTR** avesse riconosciuto la **fondatezza della compensazione con i precedenti crediti vantati**; la suddetta **compensazione**, infatti, portava il debito residuo Iva **al di sotto delle previste soglie di punibilità**.

La **Corte di Cassazione**, però, ha ritenuto la doglianaza **non condivisibile**.

Innanzitutto, la sentenza della **CTR** non risultava passata in giudicato, ragion per cui la stessa **non possedeva** la caratteristica della **definitività**, nemmeno sul piano tributario.

Ancor più rilevante risulta però essere, ad avviso della Corte di Cassazione, la considerazione che le **sentenze tributarie**, così come quelle emesse dal giudice amministrativo, **non vincolano quello penale**, in quanto [l'articolo 238-bis c.p.p.](#), pur consentendone **l'acquisizione in dibattimento**, precisa che le stesse valgono quali **meri elementi probatori posti a sostegno della tesi di chi le abbia addotte**, ma **non hanno una particolare valenza probatoria**, essendo invece la loro valutazione sottoposta al **principio del libero convincimento del giudice**.

Il giudice, nell'ambito del procedimento penale, può pertanto **discostarsi dalle conclusioni raggiunte all'esito del processo tributario**, ferma restando la necessità di **motivare**

congruamente le proprie decisioni in termini conformi al diritto.

Nel caso in esame, pertanto, è stato ritenuto **legittimo** l'operato del giudice penale, che, pur prendendo atto dell'**esistenza del credito**, aveva **escluso la compensazione, in quanto tali crediti erano stati già ceduti ad un soggetto terzo**: per tali motivi era stata quindi ritenuta superata la soglia di punibilità penale.

PENALE TRIBUTARIO

Il rapporto di specialità reciproca nei reati tributari

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE, ESTEROVESTIZIONE E CFC

[Scopri di più >](#)

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della tematica inerente al **rapporto di specialità tra le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 74/2000**.

In particolare, con la **sentenza n. 10916/2019**, la Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso presentato per la parziale riforma della pronuncia con cui la Corte d'Appello di Milano aveva accertato la responsabilità di una moltitudine di soggetti, tra persone fisiche e persone giuridiche, rei di aver organizzato un insidioso sistema di **fatturazione per operazioni inesistenti**, teso, tra l'altro, al perseguimento di illeciti risparmi d'imposta.

La difesa ricorrente, tra i vari motivi di ricorso, aveva isolato quello concernente il **rapporto tra le fattispecie di cui agli articoli 2 e 3** del citato D.Lgs. 74/2000, eccependo la confusione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello tra i concetti di **inesistenza della prestazione sottostante alla fattura incriminata** e di **fittizietà dei costi**, non andando a circoscrivere il confine tra costi realmente sostenuti e costi indicati in fattura.

I Giudici di Legittimità hanno ricordato che **le condotte di cui agli articoli 2 e 8 non possono mai essere ascritte congiuntamente alla medesima persona fisica**, nel mentre **le altre fattispecie di rilevanza penal-tributaria ben consentono**, laddove la determinazione volitiva dei soggetti risulti coerente e uniformemente finalizzata, il loro **collegamento per connessione**, ai sensi dell'[articolo 12, lett. c\), c.p.p.](#)

Nel caso in esame, la prima fattispecie di cui all'[articolo 8](#) veniva ascritta in concorso ai ricorrenti, mentre la fattispecie di dichiarazione fraudolenta risultava contestata, in continuazione, nell'arco temporale di interesse.

La Corte, in ordine alla specifica censura, non ha ritenuto comunque fondate le doglianze della difesa, osservando come il punto controverso attinente alla **diversa qualificazione giuridica delle fatture** (oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti) **non rileverebbe stricto sensu ai fini dell'integrazione del reato e alla soluzione delle descritte problematiche in tema di**

specialità reciproca rispetto alle altre fattispecie del Decreto.

Relativamente alla esposta questione circa i profili di insidiosa **sovrapponibilità** tra la dichiarazione **fraudolenta mediante altri artifici** e quella fondata su **fatture per operazioni inesistenti**, la Suprema Corte ha ricordato la riforma introdotta dal **D.Lgs. 158/2015** sul tema delle operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, fissandone i termini di differenziazione rispetto alle operazioni elusive o abusive.

Sul tema, non appare superfluo ricordare la [sentenza n. 95/2019](#), con cui la **Corte Costituzionale** ha dichiarato **non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000**, nella parte in cui **non prevede soglie di punibilità** in ragione dell'importo delle imposte fraudolentemente non dichiarate.

Proprio nell'ambito di tale pronuncia, sapientemente richiamata nella citata sentenza della Suprema Corte, il Giudice delle Leggi ha rievocato la speculare previsione circa l'**assenza di soglie di punibilità** tanto per coloro che si rendano **protagonisti dell'emissione delle fatture false** quanto per i soggetti che procedano alla loro **concreta utilizzazione**, raggiungendo lo scopo di evasione fissato dalla norma.

Tale condivisibile argomentazione si fonda sul **rigore del sistema penale-tributario** e sul concetto di **fattura**, a cui è ancorato il metodo di funzionamento del regime Iva, del connesso principio di neutralità dell'imposta, raggiunto attraverso i meccanismi di rivalsa e detrazione.

La stessa Corte di Cassazione aveva, infatti, chiarito, con una serie di precedenti pronunce, che la **rilevanza penale nell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti presuppone che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alle attività di emissione**, con ciò precisando che il responsabile di una condotta astrattamente integrante la fattispecie di cui all'[articolo 2](#) non deve aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio né la diversa qualifica di erogatore o percettore della prestazione incriminata.

Da ciò deriva che **se l'operazione è realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, e tuttavia quest'ultima riguardi operazioni diverse, viene a integrarsi la diversa fattispecie criminosa della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** e non quella di utilizzo di fatture inesistenti.

In conclusione, possiamo sostenere che il **rapporto di specialità qualifica e guida l'interpretazione delle condotte aventi astratto rilievo sotto il profilo penale-tributario**, con conseguenti connessi profili anche sotto l'aspetto amministrativo, dal momento che parte della giurisprudenza di legittimità di fatto aderisce alla teoria secondo cui **una fattispecie di frode fondata su operazioni soggettivamente inesistenti**, siano esse – come sopra detto – integrative della fattispecie di cui all'[articolo 2](#) o della diversa ipotesi disciplinata al successivo [articolo 3](#), **realizza uno scopo evasivo circoscritto all'Iva e non già alle imposte dirette**.

Diverso sarebbe il caso di **consapevole partecipazione del contribuente ad un sistema fraudolento**, qualificabile come **reato** e pertanto determinante l'**indeducibilità**, anche ai fini impositivi **diretti**, di qualsivoglia **componente negativa**, e questo a prescindere dalla fattispecie penale in contestazione.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Consulenza professionale prestata da società di capitali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

In un precedente contributo ho parlato dei rischi, anche di carattere penale, relativi allo svolgimento delle c.d. **attività riservate** da parte di **soggetti non iscritti agli Albi**, con particolare riferimento alla prestazione delle stesse da parte di una società di capitali (<https://mpopartners.com/articoli/operazioni-straordinarie-societa-servizi-studi-esercitati-solo-mediante-ced/>) quando la stessa, che svolge l'attività di CED/società di servizi, non sia affiancata da un professionista (individuale/Studio Associato/STP).

Per un maggiore approfondimento sull'organizzazione dello Studio tramite una società di servizi, si rinvia sempre ad un altro precedente nostro contributo (<https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-affitto-azienda/>).

In detto articolo concludevo che la **totale assenza di una figura professionale** concreta seriamente il rischio di risvolti penali e, più precisamente, di una pronuncia di condanna per **esercizio abusivo di professione**.

A distanza di un anno intervengo ora nuovamente sul tema perché pare che una **recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. ord. n. 39028 del 09/12/2021)** abbia aperto ad importanti novità nel mondo delle professioni...

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/consulenza-professionale-prestata-societa-capitali/>

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Il nuovo ruolo del giornalismo per la nostra società

di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Al giornalismo è da sempre attribuita la funzione di “cane da guardia” (*watchdog* nella definizione anglosassone) della società. Il **ruolo di un giornalista**, quindi, è quello di **fare luce sulle attività che possono ledere la comunità**. Un servizio pubblico per proteggere il cittadino.

Sebbene sia rimasta questa la natura principale dell'informazione, è innegabile che nel corso dei secoli ci sia stata una **importante trasformazione** che ha portato a nuove sfumature nei giorni in cui viviamo noi. Tanto che, soprattutto a livello internazionale, si parla di **giornalismi** e non più al singolare. Esistono, tra gli altri:

- il giornalismo di **inchiesta** per approfondire tematiche specifiche;
- il giornalismo **politico**;
- il giornalismo **positivo** che porta solo buone notizie;
- il giornalismo delle **soluzioni** e **costruttivo** che parte da un problema per arrivare a raccontare una **soluzione**.

Provando a soffermarsi sullo stato dell'informazione oggi e sull'effetto che le notizie hanno su tutti noi, emerge una **necessità importante**. Viviamo in una società che ci spinge a guardare al futuro e ci chiede di avere una visione, di essere proattivi. Non solo, ci viene chiesto anche di essere orientati alla soluzione dei problemi e di ritrovare quel pizzico di speranza che ci aiuta a restare in piedi.

Perché questa nuova necessità?

Potrebbero essere tante le ragioni ma, credo, una emerge rispetto ad altre: tale è il **sovraffondo di notizie** in questa era che il rischio di sentirsi schiacciati è molto forte. Accade, lo dicono indagini e statistiche, che l'informazione arrivi nelle stanze della terapia degli psicologi con sempre maggiore insistenza. Vivere è diventato faticoso per via di quello che leggiamo e ascoltiamo. Un peso che non riusciremo a sopportare ancora per molto.

Da qui, quindi, la **necessità di aprire un percorso nuovo per il giornalismo: fatto di speranza e di visione**. Non di illusione. Un percorso che ci offre racconti a cui non siamo abituati ma che appaiono come un'opportunità:

- **Storie** di chi ha trovato una **risposta a un problema di una comunità**: piccola o grande che sia. Nel mondo esistono persone con uno spirito intraprendente che possono essere di esempio. Queste sono le storie che possono portare ispirazione concreta ad

altri. Non tutti abbiamo la forza di cominciare ma molti possono riuscire a trovarla tra le righe della storia di altri.

- **Stimoli** che possano **sollecitare le istituzioni**. Il giornalismo non crea soluzioni ma, attraverso la narrazione costruttiva e contestualizzata, può spingere chi ha potere a prendersi cura di una comunità, cercare una risposta valida a un problema, accogliere una necessità.
- **Comprendere** della **realtà in cui viviamo**. Il giornalismo ha un ruolo educativo molto importante. La popolazione non è sempre capace di interpretare dati e situazioni. Ai professionisti dell'informazione il compito di contestualizzare, raccontare e dare voce a chi – davvero – può aiutare a comprendere.

Il **giornalismo** non andrà mai a sparire, di certo **deve trasformarsi**. E l'obiettivo non può più essere solo quello di raccontare ciò che non funziona nella nostra società perché il sovraccarico di problemi è diventato insostenibile. Ora abbiamo bisogno di credere, tutti, che **c'è qualcosa che possiamo fare per entrare nel futuro**. E c'è chi, nel mondo, lo sta già facendo.

